

Camera Penale di Cosenza "avvocato Fausto Gullo"

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

On.le Ministro della Giustizia
Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Catanzaro
Ill.mo Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro
Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza
Ill.mo Procuratore della Repubblica – Procura presso Tribunale di Cosenza
Ill.mo Presidente della sezione penale del Tribunale di Cosenza
Ill.mo Giudice Coordinatore della sezione Gip-Gup del Tribunale di Cosenza
Ill.mo Magistrato di Sorveglianza di Cosenza
Ill.mo Coordinatore del Giudice di Pace di Cosenza
Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
Unione Camere Penali Italiane
Consiglio Nazionale Forense
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza

LA CAMERA PENALE "F. GULLO" DI COSENZA

premesso

che, in data 07 luglio 2014, si è tenuta dinanzi al Gup del Tribunale di Cosenza, un'udienza preliminare a carico di plurimi imputati e con numerose parti offese;

che, nel corso della stessa udienza, i difensori delle parti offese hanno depositato i relativi atti di costituzione di parte civile e ne hanno chiesto l'ammissione;

che alcuni difensori degli imputati hanno formulato opposizione all'ammissione delle stesse parti civili, diversamente motivando; in particolare, un difensore ha esposto la propria richiesta di esclusione delle parti civili precisando che l'elenco dei nominativi delle persone offese del celebrando procedimento era perfettamente sovrapponibile (*copia ed incolla*) all'indicazione dei soggetti offesi in altri procedimenti e quindi non vi era corrispondenza tra i titoli di reato e l'indicazione di soggetti offesi o danneggiati;

che, nel corso della stessa udienza ed in seguito a tale rilievo, il Pubblico Ministero, interpretando erroneamente l'intervento difensivo in ordine al richiamo alla cosiddetta tecnica del "copia ed incolla" ha chiesto la trasmissione degli atti al proprio Ufficio in quanto, testualmente, *"l'espressione pocanzi riferita individua una ipotesi di reato ai sensi*

dell'art. 343 cp ... Si ravvisa in altri termini una condotta oltraggiosa nei confronti della Procura della Repubblica ...";

- che l'avvocato interessato dalla richiesta del Pubblico Ministero ha conseguentemente precisato *"che l'espressione da lui utilizzata di copia e incolla non era da lui intesa come offensiva nei confronti della P.G. procedente e dell'Ufficio di Procura trattandosi invece di una osservazione frutto della mera comparazione delle contestazioni dei procedimenti sopra indicati, relativamente all'indicazione delle pp.oo."*

- che, dinanzi alla richiesta del Pubblico Ministero, uno dei difensori degli imputati, anche nella qualità di rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, ha stigmatizzato il comportamento del Pubblico Ministero ed ha chiesto al Gup la trasmissione del verbale d'udienza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, al fine di valutare la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa;

che ulteriori censure, rispetto alla richiesta formulata dal Sostituto Procuratore d'udienza, sono state esternate al Gup da altri difensori, anche nella qualità di rappresentanti della Camera Penale di Cosenza;

che tutti i difensori presenti in udienza, legali di imputati e di parti offese, hanno pubblicamente manifestato al Giudice la grave preoccupazione per la richiesta formulata dal Pubblico Ministero;

che il Gup, nel corso della stessa udienza - ancor prima della conclusione della fase dell'udienza preliminare e della discussione del difensore le cui espressioni erano state oggetto di censura - ha deliberato in merito alla richiesta del Pubblico Ministero ed ha disposto la trasmissione del verbale d'udienza alla competente Procura della Repubblica;

considerato

che, nel caso di specie, gli argomenti utilizzati dall'avvocato, come sopra evidenziati, hanno rappresentato l'esercizio dell'attività defensionale, da ritenersi legittima sia nella forma sia nei termini utilizzati;

che, in ragione delle considerazioni esposte dallo stesso difensore, la prospettazione di un'ipotesi di reato, quale conseguenza diretta dell'esplicazione di tesi e deduzioni difensive, costituisce:

- la violazione del comma II dell'articolo 24 Cost, nella parte in cui è stata compromessa la libertà dell'avvocato e, dunque, intaccata la difesa dell'accusato;
- la violazione dei principi sanciti dall'articolo 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, in quanto ha limitato l'indipendenza dell'avvocato e, dunque, la possibilità per l'imputato di preparare adeguatamente la difesa;

- l'effrazione delle garanzie presidiate dall'art. 10 del Codice Deontologico Forense, in tema di "dovere di indipendenza del difensore";

DELIBERA

lo stato di agitazione e PROCLAMA l'astensione da ogni attività difensiva nelle udienze e nelle attività giudiziarie del settore penale per i giorni ricompresi tra il 21 ed il 25 luglio 2014, nei modi e termini di cui alla normativa vigente.

Cosenza, 08/07/2014

Il Presidente

Avv. Marcello Manna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manna', with a small flourish at the end.